

La prospettiva giuridica del governare (26 settembre - Siracusa)¹¹

PREMESSA

Non è possibile trattare il tema del *governo ecclesiale* senza una premessa – necessaria e costitutiva – che renda inequivocabile l’oggetto della trattazione: una premessa che consiste nella *distinzione* cristallina che deve rinvenirsi e mantenersi tra governo “della Chiesa” e governo “nella Chiesa”; una distinzione di grande rilievo soprattutto dal punto di vista giuridico che ci occupa in questa relazione. La distinzione, cioè, tra il *governare la Chiesa* come tale (cosa a cui sono chiamati i Vescovi, diocesani in particolare) e il *governare all’interno della Chiesa*, sia nelle sue diverse articolazioni gerarchiche sia nelle sue espressioni anche non-gerarchiche, qual è la vita religiosa e associativa in genere.

La questione è “costitutiva” poiché la quasi totalità della dottrina canonistica, anche attuale, si accontenta di trattare il solo governo “della Chiesa” (per intenderci: i Canoni “*De Ecclesiae constitutione hierarchica*”), attraverso l’esercizio della c.d. *sacra potestas* derivante dal Sacramento dell’Ordine, trascurando completamente che soprattutto *tale governo* va necessariamente esercitato “nella” Chiesa.

In questa prospettiva, governo “della” Chiesa e governo “nella” Chiesa devono essere percepiti e gestiti come realtà *teologicamente incommensurabili e irriducibili*, poiché il governo “della” Chiesa (quello, cioè, “ecclesiastico”, anche se bisognerebbe dire “clericale”) costituisce solo *una* delle tipologie del governo “nella” Chiesa: una “specie” all’interno del più ampio “genere”, una “classe” all’interno di un “insieme” più ampio, cui non può contraddire².

1. TERMINI E CONCETTI DI RIFERIMENTO

Specificato come il tema in trattazione sia quello del *governo nella Chiesa*, le prospettive da cui guardare all’attività dei c.d. Superiori “nella” Chiesa (tutti i Superiori) sono molteplici, come risulta dalla varietà del vocabolario generalmente utilizzato dagli autori per indicare l’area del governo:

¹ Relazione tenuta al Convegno di studi 25-27 settembre 2015 a Siracusa: “*Governo fraterno. La novità di Francesco d’Assisi nella società delle relazioni liquide*”.

dominio, potere, autorità, responsabilità... termini spesso percepiti come sostanzialmente equivalenti.

La presente riflessione suggerisce di distinguere (ed in parte contrapporre, almeno strumentalmente) questi termini/concetti, soprattutto in ambito ecclesiale.

- Il termine “*dominio*” fa riferimento alla piena padronanza di una realtà. Il “*dominus*” è colui che dispone totalmente e pienamente di quanto – appunto – è in suo “dominio”: il potere di vita e di morte del *pater familias* romano (il *dominus* per eccellenza). D'altra parte il verbo “dominare” rende bene l'idea sottostante. Non si dimentichi che proprio in questa prospettiva nel *Codex* pio-benedettino si parlava di “*potestas dominativa*”³ per gli Ist. religiosi.
- Il termine “*potere*” fa riferimento alla possibilità effettiva di operare: chi “ha potere”, può operare/fare. L'Italiano in questo non ci aiuta a capire bene, mentre il Tedesco ha verbi diversi: “*können*” e “*dürfen*” per indicare [a] ciò che si ha la “possibilità” materiale/fisica di fare e [b] ciò che è permesso/lecito fare. Il “potere” a cui ci si riferisce in questa sede è il primo (il *können*): la possibilità concreta, materiale, di fare. Da che mondo è mondo il “potere” è sempre stato questo: fare quello che si vuole... ed il c.d. potere assoluto degli Stati rinascimentali (e dei loro Principi) era tale proprio perché *a Legibus solutus*. Non di meno la connessione volere-potere ha segnato radicalmente l'ultimo quarto della vita ecclesiale sia dal punto di vista morale che giuridico, dopo che teologico, a partire da Francisco Suárez⁴, attraverso la successiva mediazione anche della Morale post-tridentina.
- Il termine “*autorità*” (da “*augere*”), dopo aver fatto riferimento nel mondo romano ad un'aggiunta necessaria per “completare” qualcosa già esistente in modo autonomo ma inadatto a conseguire le proprie potenzialità a livello sociale/pubblico⁵, nell'utilizzo ormai assodato da almeno un millennio (soprattutto in campo sociologico e giuridico) fa riferimento ad una posizione di protagonismo ed autoreferenzialità: un ruolo irriducibile del soggetto agente, l'“io” della volontà individuale moderna, il “*self*” dell'attuale Inglese. L'*auctor* è anche colui che “crea” (= autore) elementi nuovi della realtà, svolgendo un'attività in qualche modo “divina”... e spesso così ritenuta.
- Il termine “*responsabilità*” – su un livello completamente diverso – fa riferimento, invece, alla capacità/possibilità di dar risposte sulle motivazioni/cause delle proprie azioni e di “assumerne” (= farne proprie) le conseguenze, facendosene carico come di cose “proprie”, in quanto non radicalmente separabili dalla persona che le ha provocate o messe in opera.

Trattare di *dominio, potere, autorità* o *responsabilità* come sinonimi di “governo” impone, tuttavia, qualche ulteriore considerazione, utile anche a chiarire meglio il concetto di governo come tale.

Mentre, infatti, *dominio, potere, autorità*, sono posizioni *attive* che *impongono ad altri* cose da fare e si esercitano “su” altri (i “sudditi” o “sottoposti” o “dipendenti”), nei confronti dei quali si è in qualche modo “superiori”, la *responsabilità* è una posizione tendenzialmente *passiva*: una posizione che non “attribuisce” ma “assume” *per sé* incombenze (si dice, infatti: *assumersi una responsabilità*) e si esercita “verso” altri... tanto [a] *da cui* si dipende che [b] *dipendenti da sé*⁶.

La responsabilità, infatti, è sempre *passiva*: deve rispondere! Anche se questa “risposta” è, oggi più che mai, estremamente ambigua. La responsabilità si caratterizza prima di tutto ed essenzialmente come “relazione”, “impegno” verso terzi, i quali fanno/presumono di potersi fidare ed affidare.

Essere responsabili significa avere degli *obblighi* o, almeno, degli *adempimenti* e delle *incombenze* cui *assolvere* e di cui *rendere-conto*. All'interno, poi, del concetto di responsabilità come “impegno” (= darsi da fare) ed “assunzione” (= farsi carico) i *contenuti* propri della responsabilità stessa diventano *tutela e garanzia* da assicurare a terzi. Di fatto “il responsabile” è colui che tutela e garantisce: ecco perché la *vigilanza* (= *episcopé*) ricade tra le incombenze della responsabilità e non del dominio/potere/autorità.

Non di meno: anche la responsabilità comporta *posizioni in qualche modo attive* (si dice anche: *esercitare una responsabilità*) quali: a) la capacità/possibilità di disposizione tanto di mezzi che dell'attuare di altre persone⁷; b) la capacità/possibilità di attuare tutta una serie di comportamenti ed attività connesse alla *tutela e garanzia* che si devono assicurare a singoli e collettività. Si pensi a figure d'importanza crescente nel mondo della vita quotidiana quali sono i responsabili “della sicurezza” o “del personale” o del “trattamento dei dati”, ecc.⁸

In questo contesto non si può neppure dimenticare che a livello di Vangelo, non solo non esistono preminenze o superiorità, ma sono state espressamente escluse dallo stesso Gesù quando ha indicato con certezza che “Padre”, “Rabbi”, “Maestro” è “uno solo” e «voi siete tutti fratelli» (*Mt 23,8-10*)⁹; i “ruoli”, invece, e le “gerarchie” si misurano in base al servizio ed alla testimonianza: Pietro è il “primo” nel testimoniare la fede e nel confermare in essa i “suoi fratelli” (cfr. *Lc 22,32*).

2. CONCETTO DI “GOVERNO”

L'avvicinamento al tema del *governo* in termini di *responsabilità* – intesa come *tutela* e *garanzia* – permette di recuperare la stessa radice semantica del “governo” stesso a partire dall'origine di tale terminologia giuridico-istituzionale; un'origine assolutamente non riducibile ad immediati fattori di dominio/potere/autorità, quanto piuttosto di *guida sicura* ed affidabile.

“*Gubernum*” era il timone della nave e “*gubernator*” era detto il timoniere (oggi diremmo lo “*skipper*”): colui che con la propria competente e decisa attività assicurava un frutto adeguato agli sforzi (ben più umili) dei molti vogatori... guidando con sicurezza la nave – tra flutti e tempeste – alla sua meta¹⁰, già prefissata in altra sede (cioè dall'armatore). Non di meno: ancor oggi nelle regate competitive la maggior parte del (de)merito in gara viene riconosciuta proprio allo *skipper* che, con le proprie “indicazioni” (in realtà veri e propri “ordini”), indica momento per momento quali siano le manovre che l'equipaggio deve effettuare, ciascuno secondo le proprie competenze e compiti specifici.

L'affermarsi nel linguaggio ecclesiale del periodo post-apostolico della non originaria immagine marinaresca non deve però far trascurare come il mondo biblico avesse già attuato scelte autonome nella stessa direzione, non solo attraverso i “sorveglianti” (= “*episcopoi*”) ed “anziani” (= “*presbyteroi*”) della struttura sinagogale giudaica in diaspora¹¹ ma, più ampiamente, con le *figure bibliche* (ed evangeliche) del “domestico” (= “*oikonomos*” – *Lc* 12,42-44; *Lc* 16,1-8)¹², utilizzato prevalentemente in riferimento al ministero apostolico (cfr. *ICor* 9,17)¹³, e del “pastore”, utilizzato inizialmente in riferimento personale al solo Gesù e passato successivamente agli stessi Apostoli (cfr. *Ef* 4,11) attraverso i tre “pasci” (*boske, poimaine, boske*) detti a Pietro dal Risorto (cfr. *Gv* 21,15.16.17).

Per quanto all'interno della vita ecclesiale “*episcopoi*”, “*presbyteroi*”, “*oikonomoi*” e “*poimenas*”¹⁴, indichino certamente figure “gerarchiche” (= apicali)¹⁵, che spiccano sugli altri soggetti all'interno della Comunità cristiana e possiedono proprie *capacità decisionali e dispositive*, tali vocaboli vennero utilizzati nella Chiesa con la netta intenzione di evitare qualunque riferimento esemplare/analogico all'attuare dei Monarchi in ambito civile (cfr. *Mt* 20,25-27; *Mc* 10,42-45; *Lc* 22,25-27) Il vocabolario andò progressivamente definendosi e specializzandosi così che “*episcopus*” e “*presbyter*” (insieme a “*diaconus*”) divennero termini espressamente tecnico-giuridici, mentre “*pastor*” e “*minister*”, assunsero significati più generici, per quanto maggiormente profondi a livello concettuale e teologico anche a causa della loro espressa connessione alla “cura”

e al “servizio”. L’inserimento patristico del “*gubernator*” completò il quadro terminologico e concettuale. La progressiva “sacerdotalizzazione” del cristianesimo (dal V sec.) indirizzò il termine “*minister*” maggiormente verso l’ambito culturale finendo così per connettere quasi univocamente la funzione di “guida” ecclesiale ai termini “*pastor*” e “*gubernator*” divenuti poi tradizionali e “canonici”, per quanto sotto profili differenti. La *dimensione soggettiva* della guida ecclesiale (= colui che guida) fu indicata preferibilmente col termine “*pastor*”, mentre *quella oggettiva* (= l’attività di guidare) fu indicata come “*gubernum*”. “*Gubernare*”, “*regere*” e “*pascere*” furono i verbi maggiormente utilizzati all’interno dello stesso contesto.

Il monachesimo incrementerà il quadro semantico del governo recuperando l’immagine del “padre”: l’*abba* da cui Abate, Abadessa¹⁶, e – significativamente – Abbazia (che potremmo, evocativamente, tradurre in: “casa del padre”?).

Una certa rilevanza fu mantenuta anche dall’originaria immagine neotestamentaria dell’“econo¹⁷mo/dispensatore”, per quanto più a livello operativo (= il verbo “*dispensare*”) che non soggettivo (= l’econo¹⁷mo, il dispensatore); il sostantivo, infatti, fu sostanzialmente assorbito dal più generico “*minister*”.

Non si può trascurare, qui giunti, come tali immagini della “guida” ecclesiale siano tutte chiaramente *asimmetriche* e, a loro modo, *gerarchiche*: il *gubernator*, il *pastor*, il *dispensator* e il *pater* infatti, non sono né marinai né pecore né servi né famigli! Sono tuttavia *con loro*: hanno la *stessa sorte* anche se non si identificano, soprattutto perché devono realizzare “finalità” diverse.

Tanto la *nave* che il *gregge* che la *casa* o la *famiglia*, a loro volta, sono sia [a] realtà *olistiche* (superiori, cioè, alla somma degli elementi costituenti) che [b] *organismi* (cioè: insiemi di elementi differenti che offrono un unico risultato complessivo, distinto dall’operato di ogni singolo componente).

Allo stesso modo anche “*gubernare*”, “*regere*”, “*pascere*” e “*dispensare*” risultano di fatto incompatibili con: “dominio”, “potere”, “autorità”; mentre, al contrario, “*responsabilità*” e “*cura*” tendono ad identificarsi nelle loro premesse ed implicazioni proprio nella linea della *oikonomia/dispensatio*. Purtroppo nel linguaggio ecclesiastico occidentale – canonico in particolare – il termine “*dispensatio*” acquisì in seguito un significato tecnico differente... che ancora oggi risulta primario: non più nella prospettiva *incrementale* del “provvedere erogando” ma in quella *decrementale* del “provvedere togliendo”... ciò che s’intende nella Canonistica

occidentale con “dispensare” e “dispensa” concepiti come benevola “rimozione” di un divieto giuridico.

Dal punto di vista fondativo, pertanto, il *governo ecclesiale* va colto e soprattutto attuato non nella logica-dinamica del dominio/potere/autorità, ma della *responsabilità/cura*, più proprie delle sue origini bibliche ed apostoliche.

3. “GOVERNO” NELLA CHIESA

3.1 *Governo ecclesiale, responsabilità e discernimento*

Un governo ecclesiale concepito nella linea della *responsabilità* e della *cura* (che si esprimono in attività di *necessaria tutela e garanzia*), se non vuol rimanere pura idealità né ridursi a mere tautologie, può efficacemente essere concepito e declinato in termini di valutazione, indirizzo, direzionamento, assetto¹⁸, progettazione, programmazione, gestione di risorse¹⁹... ciò che, in fondo, può essere espresso nel concetto di “discernimento”²⁰.

Se, infatti, chi nella Chiesa governa non fa altro che “esercitare una responsabilità” prendendosi cura ed offrendo tutele e garanzie, il suo compito è proprio quello del concreto *discernimento operativo*: comprendere, cioè, su quali strade intraprendere gli sviluppi dell’annuncio evangelico o della vita ecclesiale e come renderli effettivamente possibili nella quotidianità del vissuto attraverso l’*indirizzo* ed il *coordinamento delle risorse spirituali, morali, personali e materiali* di cui la Chiesa, sia universale che particolare – oltre allo specifico mondo della vita religiosa – dispone nelle diverse situazioni, tanto storiche che socio-culturali.

Un tale *discernimento* significa, allora, interrogarsi ed interrogare su quali strumenti operativi concreti (= quali risorse personali e materiali) utilizzare per un’efficace evangelizzazione dell’umanità e sua santificazione.

Interrogarsi, interrogare, valutare e decidere in vista della necessaria assegnazione di compiti o operatività a coloro che partecipano della stessa finalità o “missione”, senza che l’essere o no “chierici” possa fare alcuna reale differenza nel definire la “natura” e le “funzionalità” essenziali del governo stesso nella Chiesa. Non di meno è questo l’unico profilo realmente in grado di assorbire anche la differenza tra maschile e femminile nella Chiesa, poiché in realtà l’essere o meno “Ordinario” non è affatto una questione di “sesso” ma di Sacramento dell’Ordine. Gli stessi Canonici

codiciali riguardanti la vita religiosa sono evidenti in merito: pur scritti al maschile, si applicano *ex æquo* a tutte le realtà di vita religiosa femminile, senza reticenza né restrizione alcuna.

Da questo punto di vista l'attenzione alla vita religiosa nella delineazione del concetto giuridico di governo ecclesiale non è formale, per mera "completezza", ma imprescindibile e addirittura costitutiva poiché proprio la vita religiosa è dedita in pienezza e radicalmente alla realizzazione della chiamata universale alla santità (cfr. *LG* 40) e alla sua diffusione nel mondo attraverso l'annuncio evangelico e la c.d. promozione umana, di cui il Vangelo stesso ha necessità per poter attecchire e portare frutti duraturi. Ciò che coincide con la stessa *missio Ecclesiae*.

Per di più, la vita religiosa si manifesta in modo eminente come l'ambito ecclesiale in cui maggiormente – e per propria natura – si esercita vero e proprio "governo"... sia in chiave *quantitativa* che *qualitativa*, mentre è oggettivo il fatto che il resto della vita ecclesiale – anche quella clericale – non raggiunge in alcun modo intensità di tale portata. Teorizzare intorno al "governo nella Chiesa" trascurando questa realtà in qualche modo "originaria" non è più possibile. Gli stessi numeri non lasciano scappatoie²¹. Se, infatti, si paragonassero quelle che possono essere individuate come concrete e reali "istanze di governo" riferibili ai 54.665 religiosi e alle 721.935 religiose dei nostri giorni (anno 2010), con quelle relative ai 39.564 diaconi, 412.236 presbiteri e 5.104 vescovi e, ulteriormente, al 1.195.671.000 di cattolici nel mondo²², emergerebbe con chiarezza come il campo per eccellenza del "governo nella Chiesa" sia quello della vita religiosa. Proprio, tuttavia, quest'ambito, grazie alla chiarezza e puntualità della propria identificazione (= le persone), specificità di missione (= il carisma) e delimitazione delle risorse disponibili (= patrimonio ed opere), è quello in cui maggiormente risalta come l'attività di governo debba essere *discernimento*. Dominio, potere, autorità, infatti, non hanno palesemente alcuna possibilità di esercitarsi all'interno di un "sistema chiuso" di risorse, soprattutto personali e materiali, com'è l'Istituto religioso²³. Tanto più quando chi esercita il governo lo fa «per un periodo di tempo determinato», per pochi anni, su base elettiva, soggiacendo all'imperativo del Can. 624 secondo cui non si deve rimanere «troppo a lungo in Uffici di governo senza interruzione».

Per contro: l'effettivo governo esercitato (e concretamente esercitabile) sui circa 450.000 chierici nel mondo è ben minore di quello esercitato sui religiosi, se si dà fiducia all'esperienza diffusa secondo cui il numero di "Provvedimenti ordinari" (= trasferimenti, p.es.) di cui è destinatario un religioso durante la propria vita è molto maggiore rispetto a quelli di cui sia destinatario un chierico. La quantità e frequenza, infatti, delle c.d. *obbedienze* indirizzate ai religiosi non è paragonabile (ad oggi) alle assegnazioni di Uffici ecclesiastici ai chierici.

pre-bozza di lavoro

Nella Chiesa, inoltre, non esiste neppure un vero “*potere*” nella disponibilità degli uomini. D’altra parte *la funzione costitutiva ecclesiale è l’annuncio evangelico* e la conseguente santificazione dei credenti: scopi cui tutti e ciascuno sono ugualmente chiamati a corrispondere in relazione al proprio *status ecclesiale*²⁴, in base a cui la condotta/attuazione di tutti e ciascuno, all’interno di un cammino libero e consapevole di realizzazione della comune missione, assume nella Chiesa una fisionomia del tutto propria.

Il Vangelo, infatti, ed il suo annuncio sono stati affidati da Cristo non a tanti singoli ma alla Chiesa come tale: il mandato missionario è un dono/compito “comunitario” (= *cum munus/communio*) e come tale dev’essere svolto dall’interno della Comunità di fede²⁵ attraverso la partecipazione di tutti e ciascuno, secondo i diversi doni di Dio.

L’impressione “novatoria” di queste considerazioni intorno al governo nella Chiesa si giustifica col loro prescindere completamente dai principi propri dello *Ius publicum ecclesiasticum* che riconoscevano vero governo solo all’interno della *societas necessaria iuridice perfecta* (= la Chiesa gerarchica come tale), negandolo invece nelle *societates arbitrariae iuridice imperfectae*²⁶, quali erano *Universitates* ed Istituti religiosi²⁷. La derivata dicotomia e contrapposizione tra *potestas publica* e *potestas privata* aveva portato infatti a sviluppare l’intera tematica del governo ecclesiale soltanto in chiave gerarchica e quindi ecclesiastica/clericale (= dei chierici), facendone un’espressione non solo peculiare ma anche esclusiva dei soli chierici. Scrive in merito il padre Andrés: «è praticamente impossibile che la potestà *comune*, chiamata prima *dominativa*, abbia natura, fini e divisioni radicalmente differenti da quella ecclesiastica di regime»²⁸.

3.2 Governo ecclesiale come “Ufficio”

Il percorso sin qui tracciato nel tentativo d’individuare che cosa – oggi – possa essere “governo nella Chiesa” porta ad una nuova “tappa”, assolutamente fondamentale per tale tematica e punto qualificante e specifico dell’approccio giuridico: la consapevolezza che il *governo nella Chiesa* è sempre, *ex ipsa natura rei*, espletamento di un “Ufficio ecclesiastico”, nel senso specifico di «incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale», come esposto dal Can. 145 §1 del CIC. Anche sotto questo profilo, il mutare della *species* da un Ufficio all’altro²⁹ non ne cambia affatto il *genus*, così che sia realmente ipotizzabile e sostenibile pensare (ed affermare) che gli Uffici di governo “non clericali” non siano, in realtà, *veri Uffici di governo* nella Chiesa, né che essi – in fondo – siano davvero “ecclesiastici”³⁰.

Tanto più che il riferimento all'*Ufficio di governo* anziché allo *status* personale del suo titolare³¹, non solo [a] pone in evidenza ancora una volta la concreta irrilevanza dell'Ordine sacro ai fini dell'esercizio del governo nella Chiesa, ma [b] continua pure a confermare la *vera esemplarità* del governo della vita religiosa nel definire il concetto stesso di governo ecclesiale. In questo gli elementi propri dei vari Istituti religiosi o dei loro fondatori (san Francesco *in primis*) hanno molto da dire e da dare.

Questo, però, sollecita un ulteriore passo avanti proprio nella concettualizzazione del governo nella Chiesa: un governo che impone la rigida distinzione – tipicamente giuridica – tra “persona” e sue “funzioni”. Nel Diritto canonico, infatti, le funzioni sono sempre qualcosa di molto parziale rispetto alla persona che le esercita, così come la persona stessa risulta essere sempre parziale (bisognerebbe, forse, dire: *insufficiente*) rispetto alle funzioni affidatele. Tra persone e funzioni non esistono mutue immanenze/interiorità, o altre connessioni in qualche modo reciprocamente costitutive o di co-implicazione... neppure quando sia stata scelta «l'abilità specifica della persona», visto che ciò riguarda le “abilità” della persona e non la sua “identità”.

È questa, in fondo, la consapevolezza e la richiesta espressa – per quanto in modo non ottimale ed inequivoco – nel settimo Principio per la revisione del Codice canonico latino³²: a) distinguere prima di tutto persona (del Superiore ecclesiale) e sue funzioni; b) distinguere, poi, tra loro le diverse funzioni in cui si articola il governo³³. Scopo della doppia distinzione era l'espressa esclusione (dell'insorgenza) di ogni arbitrarietà nel governo ecclesiale attraverso la sconfessione delle logiche e dinamiche del dominio/potere/autorità tipiche, invece, dell'identificazione tra persona e ruoli, propria dei regimi assolutistici in cui persona e funzioni del Principe s'identificavano, come ben esprime l'affermazione di Luigi XIV di Francia «*l'État c'est moi*». È interessante valutare in questa linea il “fatto” – ma anche parte della concezione che lo ha reso possibile – delle dimissioni di Papa Benedetto XVI: “essere Papa” non è una questione di “persone” ma di ruoli e funzioni (= l'Ufficio ecclesiastico di romano Pontefice). Lo scandalo che ancora sconvolgeva ampi ambienti ecclesiali a tal riguardo indica palesemente il ristagnare delle concezioni – assolutistiche – pregresse, centrate sulla persona e non sull'Ufficio.

Dal punto di vista espressamente giuridico, inoltre, l'adeguata distinzione tra persona e sue funzioni permette d'individuare chi governa nella Chiesa non come un “procuratore” (= che opera in nome e per conto di un altro), né tanto meno come un “vicario”³⁴ o un “delegato” di Dio stesso, ma come suo semplice “mandatario”: egli riceve *non* un *potere* da esercitare in nome di Dio (*sic!*) ma una

finalità/missione da realizzare³⁵... un *esito* da conseguire secondo la volontà di Dio stesso e da “consegnare” a Dio in quanto mandante e “causa” ultima di quell’attività (= la missione evangelica).

Tutto questo, non di meno, non toglie nulla al “principio” ecclesiale che privilegia con continuità ininterrotta il *carattere eminentemente personale* dell’esercizio del governo ecclesiale ordinario; questo infatti, a suo modo, «è una garanzia della ragionevolezza degli Atti di governo in rapporto all’unità e comunione della Chiesa che devono promuovere»³⁶, al di là ed al di fuori delle contrapposizioni di *partiti, schieramenti e fazioni*, tipiche del governo socio-politico: molto più pericolose per la vita della Chiesa di *qualche* decisione arbitraria o poco plausibile³⁷, spesso anche contestabile e ricorribile.

4. CARATTERISTICHE GIURIDICHE DEL GOVERNO NELLA CHIESA

Per non apparire “ideologico”, quanto sin qui illustrato in tema di governo “nella Chiesa”, soprattutto a riguardo delle sue “qualità” e “modalità” costitutive, merita una conferma anche per via legislativa attraverso il riscontro delle indicazioni che il Codice di Diritto canonico latino offre a coloro che in sommo grado esercitano la maggior parte del governo ecclesiale: Vescovi diocesani (ed equiparati) e Superiori religiosi (tutti). L’esemplarità sin qui riconosciuta alla vita religiosa farà da guida anche a questo livello d’indagine.

4.1 Il governo nella vita religiosa

I Canoni generali sul governo degli Ist. religiosi (Cann. 617-630) mettono in risalto gli elementi fondamentali per la concettualizzazione di tale attività nella Chiesa tutta.

4.1.1 Fondamenti

- Il primo elemento da evidenziare è il principio (comunemente definito “di legalità”) che indica in modo tassativo, per quanto generico, l’estensione ed i limiti del governo esercitabile dai Superiori: le *sole* Norme del Diritto stabilite o riconosciute dalla Chiesa³⁸ (cfr. Can. 617), senza che “altri” elementi o fattori possano influire sul “cosa”, “quanto” e “come” i Superiori possono esigere dai membri degli Ist. religiosi³⁹. Il “non-previsto/normato” non è legittimamente *esigibile* né *dovuto*, confermando l’*esclusione* sia di quanto riferibile a dominio/potere/autorità, sia del riferibile alla persona del Superiore come tale: gusti, interessi, sensibilità... manie (v. *supra*). A questo

proposito, non si dimentichi l'intervento di Paolo VI nell'Esortazione apostolica "*Evangelica Testificatio*" (dell'anno 1971) in cui ammette una "legittima disobbedienza" quando il Superiore agisca contro il Diritto divino e naturale e nella sua azione non rimanga dentro i confini del suo Ufficio⁴⁰.

- Il secondo elemento di cui tener conto a livello di principio generale è il riferimento "divino" della "potestà" esercitata dai Superiori... un riferimento che, però, *vincola il Superiore* come tale ben prima che i membri dell'Istituto. Sono infatti i Superiori, proprio perché la potestà che esercitano è stata "ricevuta" – si badi: non "conferita" – da Dio a dover essere «docili alla volontà di Dio nell'adempimento del proprio incarico» (cfr. Can. 618). La volontà di Dio, in tal modo, non è la *fonte* ma la *finalità* di quanto il governo ecclesiale deve perseguire (*v. supra*: il riferimento al "mandato"). In coerenza col primo principio enunciato, si afferma poi che la "potestà" di cui i Superiori godono non è immediatamente riferibile a Dio – in modo personale/oracolare – ma transita «mediante il ministero della Chiesa», rimandando così alle disposizioni del Diritto soprattutto in relazione all'Ufficio ecclesiastico ricoperto (*v. supra*) ed al principio di legalità.
- Il terzo elemento in qualche modo strutturante il governo ecclesiale è la non-autoreferenzialità del suo esercizio: i Superiori, infatti devono avere «il proprio Consiglio [...] e nell'esercizio del proprio Ufficio sono tenuti a valersi della sua opera» (Can. 627 §1), senza che la differenza tra "parere" e "consenso" richiesti dal Diritto nei diversi casi possa rendere in alcun modo superflua la presenza e la funzione del Consiglio stesso. Questo però, a ben vedere, mette in risalto come il governo ecclesiale risponda effettivamente alle dinamiche proprie del discernimento (*v. supra*).

4.1.2 Modalità

Caratteristico della Normativa canonica è il suo non limitarsi alla mera enunciazione di attività o condotte imposte, possibili o vietate e neppure a semplici *formalità oggettive* di loro esecuzione. In Diritto canonico, infatti, è normale – e forse costitutivo – esplicitare anche *modalità soggettive* (= veri e propri atteggiamenti) connesse all'adempimento di quanto richiesto dal Diritto stesso; ciò risponde, infatti, alla radice "personalistica" e non "individualistica" del Diritto canonico⁴¹.

È in quest'ottica che il Legislatore pone esplicite *richieste comportamentali* – in realtà *sostanziali obblighi* – a coloro che esercitano il governo all'interno della vita religiosa; richieste comportamentali che, attraverso specifiche condotte e, più ancora, concrete attività da realizzare, declinano puntualmente la concezione del governo come *responsabilità* e *cura* (attraverso *tutela* e *garanzia*). Ed è proprio in ragione di tale *responsabilità* che a coloro che governano dev'essere

comunque riconosciuta «l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto» (Can. 618).

L'elenco puntuale di quanto previsto dal CIC (Cann. 618, 619, 626 e 628) non aggiungerebbe qui nulla di significativo per il tema che stiamo trattando.

4.2 Il governo nella vita delle Chiese particolari

La ricognizione legislativa può indirizzarsi anche alle Norme più generali fissate dal Codice latino per guidare i Vescovi diocesani (e gli equiparati ad essi) nell'esercizio dello specifico governo loro affidato nella Chiesa (cfr. Cann. 381-402); un governo che abbraccia orizzonti ampi quanto l'intera vita ecclesiale, rivolgendosi alla generalità delle persone e delle realtà presenti entro i confini della Diocesi (o altra Circostrizione equiparata), compresi gli stessi Ist. religiosi di Diritto diocesano. Un governo che, per quanto in nulla paragonabile a quello della vita religiosa sia in ragione degli "oggetti" che dei "soggetti" interessati, tuttavia – con evidenza – non muta le caratteristiche sostanziali e costitutive del governo ecclesiale già indicate.

Poiché la diversa struttura codiciale di queste Norme rispetto a quelle sui Superiori religiosi evidenzia un'altra prospettiva a livello di "fondamenti", occorre riferirsi alle Norme riguardanti le "modalità" di esercizio del *governo gerarchico* ecclesiale (cfr. Cann. 383-387, 389, 392 e 394) integrandole però con altre Norme rubricate come riguardanti la Chiesa particolare o altri ambiti giuridici, com'è per i Consigli diocesani, tenendo conto anche del fatto che in relazione al Vescovo diocesano il Codice preferisce indicare l'uso di veri e propri Istituti giuridici consolidati dalla tradizione canonica che non di soli atteggiamenti.

Per contro, esaminando i Canoni riguardanti la materia del governo episcopale non sarà difficile ricondurre le concrete attività prescritte al Vescovo diocesano agli stessi presupposti già illustrati in tema di [a] non-dominio/potere/autorità, [b] discernimento, [c] responsabilità e cura (attraverso tutela e garanzia), con una nettissima prevalenza proprio di questa specifica componente.

5. PER CONCLUDERE

Il percorso proposto in queste riflessioni ha cercato di soffermarsi maggiormente sulle caratteristiche e modalità del governo nella Chiesa piuttosto che illustrarne le varie tipologie regolamentate dal Diritto, nella convinzione che la maggior parte dei problemi connessi al governo

ecclesiale non derivi dalle *strutture* ma dalle *modalità*, non dalle Istituzioni ma dagli uomini... da quello che viene chiamato anche “stile” e che caratterizza così profondamente ogni persona, prima di tutto nel suo rapportarsi con gli altri.

Proprio l’attenzione alle modalità ha permesso di fare un discorso abbastanza unitario, espressamente volto a superare molte delle distinzioni e questioni tradizionalmente connesse al governo ed ai suoi presupposti più formali cercando anche di offrire alla Canonistica del nostro tempo linee e prospettive di lettura che tengano conto della realtà ben prima che delle opinioni, per quanto sistematiche.

Il Diritto canonico, d’altra parte, non è un insieme di Norme e disposizioni (spesso attribuite direttamente a Dio stesso) ma un *modo di organizzare e gestire la vita comunitaria* dei discepoli di Cristo, dando *indicazioni* più che *precetti*, cosicché siano la *comprensione* e la *condivisione* a formare le scelte e sostenere le decisioni, anche quelle più difficili e costose, tanto per la Comunità che per i singoli.

È per questo che a conclusione delle sollecitazioni proposte sulla prospettiva giuridica del governare nella Chiesa, vorrei lasciarvi non tanto un’icona (come si diceva una volta) ma un *trailer* (come si dice oggi): un breve filmato che – in un ambiente assolutamente diverso dal nostro – dice però in modo eccellente che cosa sia e debba essere – sempre e comunque – il *vero governo*, anche – e forse soprattutto – dal punto di vista giuridico.

[la scena “non ordinatelo, chiedetelo” del film “K 19”]